

Verbale di Assemblea straordinaria dell'Associazione

Carping Club Carpi APS

81007740368

Verbale di Assemblea Straordinaria per modifica dello Statuto

Oggi 19 Febbraio 2023 alle ore 9,00 presso Via delle Nazioni Unite 42 – Carpi (MO) si svolge in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dell'Associazione **Carping Club Carpi APS** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1) Modifica dello Statuto sociale;

2) Varie ed eventuali.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione, il sig Gasparini Glauco, il quale chiama alle funzioni di Segretario il sig. Delon Moreno

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie e che sono presenti n. 44 soci e 12 deleghe. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza per l'iscrizione al RUNTS

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

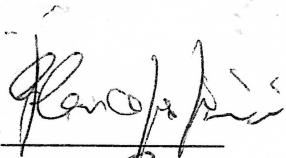
Al termine della lettura l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea, con voti favorevoli 42 e 12 deleghe delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

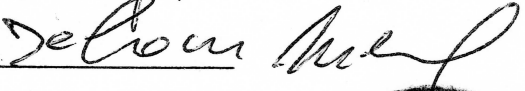
Il Presidente viene incaricato di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente Assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia delle entrate, e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta. Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art 82 comma 5 e di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 Dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 10.

Il Presidente



Il Segretario



AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Modena

Ufficio Territoriale di Carpi

Registrato il

12.4 MAG. 2023

N°

602

Atti Privati Serie 3

€

ESENTE

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

(*) Firma su delega del
Direttore provinciale.

Il Funzionario
Francesco Alberto DE SEN



STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE CARPING CLUB CARPI – APS

ART. 1 DENOMINAZIONE – SEDE- DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, d'ora in avanti "Codice del Terzo Settore", una Associazione di Promozione Sociale avente la seguente denominazione **"CARPING CLUB CARPI – APS "** con sede a Carpi (MO).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune. È data facoltà al Consiglio Direttivo di cambiare la sede legale, ove ne ravvisi la necessità previa deliberazione dell'assemblea dei soci. L'Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli enti gestori di pubblici albi e registri nei quali è iscritta.

L'Assemblea e il Consiglio Direttivo potranno svolgere le loro riunioni anche in luoghi diversi dalla sede dell'Associazione.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione potrà aderire alle Confederazioni o Associazioni Nazionali del settore camping/turismo/cultura, che in base agli scopi sociali siano rappresentative, obbligandosi a rispettare e condividere lo statuto e i regolamenti a livello nazionale, regionale e provinciale nonché ad adottarne eventualmente la relativa tessera nazionale associativa per tutti i propri soci.

Con delibera del Consiglio Direttivo potrà chiedere l'iscrizione negli albi istituiti da enti pubblici.

ART. 2 SCOPI E ATTIVITA'

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. L'Associazione inoltre è apartitica, ha carattere volontario e democratico e l'attività svolta sarà espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Intende valorizzare l'associazionismo e il volontariato come espressione di impegno sociale rivolto ai valori della solidarietà e dell'altruismo ed opera per fini sociali, solidaristici, e ricreativi per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e quindi della collettività e dell'ambiente, svolgendo attività nel settore del campeggio in senso lato.

Ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione svolge attività di interesse generale nei seguenti settori:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281 (1);

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

In particolare, l'Associazione, per il raggiungimento degli scopi istituzionali, si propone di:

a) Riunire tutti gli appassionati del turismo itinerante, campeggio, tende, caravan, autocaravan, natanti, ecc... per una reciproca conoscenza e frequentazione, e per la condivisione dei progetti turistici e culturali;

b) Svolgere attività finalizzate alla tutela e sviluppo delle risorse ambientali, territoriali e naturali attraverso la promozione, fra i campeggiatori, di un turismo responsabile ed ecologico e sostenibile; c) Gestire in convenzione con gli enti pubblici, le aree di sosta e strutture per campeggiatori;

d) Collaborare con gli enti di protezione civile;

e) Svolgere qualsiasi altra attività connessa a quelle istituzionali per il raggiungimento dello scopo sociale.

Per la realizzazione dei propri scopi, come sopra definiti, e nell'intento di operare per la realizzazione di interessi a valenza collettiva, l'Associazione si attiverà mediante:

- Stipulazione di accordi e convenzioni con Enti ed istituzioni pubbliche e/o private per la promozione e l'esercizio delle sue attività;
- Collaborazione con associazioni ed istituzioni che ne facciano richiesta, purché queste abbiano finalità non a scopo di lucro e siano ritenute utili per il raggiungimento degli scopi istituzionali;
- Raccolta fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o ricerca fondi;
- Lo svolgimento delle attività consentite dall'ordinamento in materia di associazionismo e terzo settore utili al fine di conseguire gli scopi associativi e finanziarne le attività.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo le previsioni del presente statuto e nei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, con le modalità operative deliberate dal proprio Consiglio Direttivo.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati volontari. Può inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati nei limiti previsti dalla attuale normativa. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

ART. 3 CRITERI DI AMMISSIONE ED ECLUSIONE DEI SOCI.

Il numero dei soci è illimitato.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.

Possono essere soci le persone fisiche o enti del terzo settore che si riconoscono negli scopi perseguiti dall'Associazione e vogliano concorrere al perseguimento degli stessi.

L'appartenenza all'Associazione è libera e volontaria, ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni adottate dai suoi organi secondo le specifiche competenze previste dalle norme statuarie.

Sono escluse forme di partecipazione alla vita associativa puramente temporanee.

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati al Consiglio Direttivo

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni devono essere motivate e sono impugnabili di fronte all'assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decesso.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo per:

- a) mancato versamento della quota associativa per un anno.
- b) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione.
- c) persistenti violazioni degli obblighi statuari.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alle restituzioni delle quote associative versate.

La quota sociale non è trasmissibile, né rivalutabile.

ART. 4 DOVERI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci sono tenuti:

- All'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali.
- A mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione
- Al pagamento della quota associativa così come stabilita dal Consiglio Direttivo

I soci hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- ad accedere alle cariche associative;

●ad esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (trenta) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

In caso di ammissione di soci minorenni il diritto di voto è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale.

I soci non possono vantare alcun diritto nei confronti del fondo comune, né di altri cespiti di proprietà dell'Associazione.

ART. 5 PATRIMONIO SOCIALE E BILANCIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello stato, delle regioni, di enti locali, di enti istituzionali pubblici;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte nei limiti di cui all'art 6 del codice del terzo settore in maniera secondaria e strumentale rispetto alle attività d'interesse generale;
- g) erogazioni liberali di associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, sottoscrizioni anche a premi, pesche, vendita manufatti e prodotti tipici.

Il fondo comune costituito con le risorse di cui al comma precedente, non può essere ripartito tra i soci né durante la vita dell'Associazione, né all'atto del suo scioglimento.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termina rispettivamente il 1° Gennaio e il 31 Dicembre di ogni anno.

L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio direttivo e viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Nel bilancio viene adeguatamente documentata a cura del Consiglio Direttivo la natura secondaria e strumentale delle eventuali attività diverse realizzate dall'associazione ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore

ART. 6. ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'Associazione:

- L'Assemblea dei soci
- Il Consiglio Direttivo
- Il Presidente
- l'Organo di controllo (organo eventuale al verificarsi dei presupposti di legge).

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito. Ai titolari delle cariche possono essere rimborsate le spese sostenute a causa del loro incarico.

Tutti gli organi collegiali dell'associazione possono riunirsi sia in presenza che in collegamento per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire in tempo reale lo svolgimento dei lavori e di intervenire nella discussione sugli argomenti all'ordine del giorno.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario. I membri degli organi potranno esercitare, attraverso la teleconferenza o la videoconferenza, tutti i loro diritti, compreso il diritto di voto.

È consentito inoltre il voto elettronico o per corrispondenza.

ART. 7 ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria.

Ogni associato dispone di un solo voto.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio con delega scritta per un massimo di due deleghe per associato.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo. Essa indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed in particolare:

- Approvare il bilancio o rendiconto;
- Procedere alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sull'esclusione degli associati e sul rigetto delle domande di ammissione;
- Approva o modifica eventuali regolamenti interni;
- Discutere e decidere sul programma annuale di attività sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- Deliberare sulle modifiche statutarie;
- Deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- Deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- Deliberare su tutte le questioni ad essa sottoposte da parte del Consiglio Direttivo

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo, ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sull'eventuale trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente, e in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da recapitarsi, anche in via telematica, almeno 20 giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della prima ed eventuale seconda convocazione o affissione sulla bacheca presso la sede dell'associazione al meno 20 giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci.

In seconda convocazione, da svolgersi in un giorno diverso da quello fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il numero costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno un mese dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida con la presenza di almeno un terzo dei soci e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Per deliberare la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Deve essere assicurato il libero diritto di voto.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

ART. 8 CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sette ad un massimo di quindici membri scelti tra gli associati. I Consiglieri restano in carica per un periodo non superiore a tre anni e sono sempre rieleggibili. Il Consiglio sceglie tra i suoi membri il Presidente, Vice-presidente, il Tesoriere e nomina un Segretario.

Il Consiglio Direttivo è convocato ogni mese e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice – Presidente, lo ritenga opportuno o quando almeno la metà dei componenti ne faccia richiesta.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Tutte le cariche sono assolutamente gratuite.

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- Nominare al suo interno il Presidente ed il Vice presidente ed eventualmente altre cariche;

- Eseguire le delibere dell'assemblea dei soci nel rispetto di quanto previsto dallo statuto e dai regolamenti interni;
 - Deliberare proposte di modifica dello statuto;
 - Amministrare il patrimonio;
 - Deliberare sull'acquisto, l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni su proposta o previo parere del Presidente;
 - Deliberare i provvedimenti relativi alla cassa, contabilità e amministrazione ed in generale tutti gli atti che comportino variazioni al patrimonio;
 - Predisporre il rendiconto annuale consuntivo ed eventualmente quello preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - Deliberare sull'ammissione di nuovi soci o sull'esclusione di soci morosi, inadempienti o giudicati contrari all'interesse dell'associazione;
 - Deliberare sulla richiesta di iscrizione in specifici albi di settore o a nuove associazioni nazionali o federazioni nazionali;
 - Stilare gli eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
 - Stabilire d'anno in anno l'importo delle quote associative e i programmi di attività da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
 - Tenere rapporti con gli Enti Pubblici e con terzi privati di particolare rilevanza;
 - Deliberare su ogni altra questione che non sia riservata alla competenza di altri organi;
- Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli interventi.
- Delle deliberazioni prese sarà redatto verbale che sarà sotto scritto dal Presidente e dal Segretario.

ART. 9 IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro più anziano.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza ne assume i poteri, chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati, nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al presidente, ed eventualmente ad altri membri Consiglio Direttivo è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 10 ORGANO DI CONTROLLO

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o qualora, anche in assenza dei requisiti l'assemblea deliberi di dotarsi di questo organo.

I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 12 RINVIO E CLAUSOLA DI MEDIAZIONE

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in terzo settore e associazionismo.

I dati personali delle persone fisiche e giuridiche dei quali l'associazione entrerà in possesso nel corso della propria attività saranno sottoposti a trattamento previsto dalla disciplina vigente sulla tutela dei dati personali.

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

ART. 13 REGISTRAZIONE ED ESENZIONE DA IMPOSTA DI BOLLO

Il presente statuto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 del Codice del Terzo Settore. È soggetto a tassa di registro in misura fissa.

Si considera inoltre esente dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in caso di modifiche necessarie da adeguamento normativo.

Data e luogo

19/02/2023

Il Presidente

[Firma]

Il Segretario

[Firma]